

**Allegato**

*COMUNE DI CLETO*  
*PROVINCIA DI CATANZARO*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house providing*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 22/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

## MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.	diretta	E-Governement e funzioni proprie del centro servizi territoriali	0,12%	Attività da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TU. Lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi conclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi
GAL Savuto, Tirreno, Serre Cosentine soc. cons. a r.l.	diretta	Attuazione del PSR Calabria 2014/2020 e della strategia nazionale e regionale per le aree interne	4,17%	Non necessita di interventi di razionalizzazione in quanto l'ente non partecipa ai costi /ricavi o utili/perdite della società medesima
Appennino Paolano SPA	diretta	Attuazione diretta della raccolta differenziata dei rifiuti	0,79%	Il 14.01.2014 è stata aperta la procedura fallimentare che si completerà nei termini previsti dalla vigente normativa

Asmenet Calabria s.c.a.r.l: il Centro Servizi Territoriale "Asmenet Calabria" è una struttura di aggregazione ideata per risolvere i problemi dei piccoli e medi Comuni calabresi, che si trovano quotidianamente a dover affrontare problematiche di notevole complessità nonostante la scarsità di risorse finanziarie e umane, e che "Asmenet Calabria" svolge i seguenti servizi di base: Gestione documentale Sito internet comunale conforme ai requisiti di qualità e accessibilità richiesti dal Codice della PA digitale; • Assistenza informatica da remoto; • Assistenza per la registrazione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni; • Registrazione del dominio istituzionale dell'Ente; • Albo Pretorio online; • Sistema di gestione ed archiviazione degli atti; • Firma digitale; • Caselle di Posta elettronica PEC; • Caselle di posta elettronica istituzionale; • Registrazione del dominio di Posta elettronica istituzionale; • Responsabilità Protezione Dati Personali; Le attività svolte da "ASMENET Calabria" sono da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TU. Lettera a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi conclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"; Nel corso del 2019 dovrebbe perfezionarsi la fusione tra Asmenet Calabria ed Asmenet Campania ai fini di garantire il raggiungimento del requisito del fatturato minimo previsto dalla normativa vigente.

## AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione
Cessione/Alienazione quote		
Liquidazione	Appennino Paolano SPA	0,79%
Fusione/Incorporazione		

L'Appennino Paolano spa è un soggetto giuridico costituito dall'allora commissario per l'Emergenza Ambientale della Calabria per la gestione della R.D. a cui gli Enti hanno dovuto aderire in modo forzoso e su cui i piccoli Enti non hanno mai potuto esercitare una influenza decisiva al punto che i piccoli Enti l'hanno sempre avvertita come un soggetto estraneo. Col tempo ha subito una degenerazione gestionale soprattutto per la congenita incapacità di raggiungere l'oggetto sociale. Questa non è la sede per analizzare "i guai" dell'Appennino Paolano, ma certamente si può dire che questo Ente, così come altri, hanno subito le decisioni altrui. Ed i risultati sono stati pessimi tanto è vero che è seguita la dichiarazione di fallimento.

In data 14.01.2014 al n.1/2014, è stata aperta la procedura fallimentare della Appennino Paolano Spa con delega al Giudice Dott.ssa Marta Sodano, individuando la figura del Curatore fallimentare nella persona dell'Avv. Antonello Bruno, avente Studio in Rende - Cs, pec: [avvantonellobruno@pec.it](mailto:avvantonellobruno@pec.it).

La procedura fallimentare si completerà nei termini previsti dalla vigente normativa.

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "1" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2017 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute si conferma il mantenimento in quanto posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali

### **4. CONCLUSIONI**

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 22.09.2017, si prevede di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.
- GAL Savuto, Tirreno Serre Cosentine soc. cons. a r.l..
- Per l'Appennino Paolano Spa è stata aperta la procedura fallimentare e l'Ente sta valutando l'opportunità di avviare, benché tardivamente, l'attività di insinuazione nel fallimento onde ottenere il recupero ex lege, anche parziale, delle proprie eventuali posizioni creditorie.

Cleto, li 29.12.2018

Il Responsabile

f.to Dr.ssa Fiorina Spirito